

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

ALLEGATO A DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 31.05.2022

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. *Il committente di una pubblica affissione o di una esposizione pubblicitaria è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - nella dichiarazione o nella richiesta di affissione, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall' art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).*

E' tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), rendendo evidenti, nell'ambito del Regolamento del Canone Patrimoniale unico per le esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, le regole di comportamento definite dalle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e con particolare riferimento ai principi espressi nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

Il Comune, a seguito della pronuncia della competente autorità, rimuove o fa rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.

Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Le occupazioni su aree appartenenti al demanio e/o patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'installazione di impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, sono soggette a preventiva concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. La domanda di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore economico in conto proprio o per conto di titolare di concessione ministeriale per l'uso di frequenze di telecomunicazione e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola") con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla"), oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) Durata minima 9 anni;
 - b) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 120 giorni dalla data di cessazione, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
 - c) Obbligo di comunicare ogni aggiornamento sugli impianti installati in co-sitting e/o co-sharing e di assoggettarsi all'aumento del canone come stabilito al precedente comma 2/b;
 - d) Obbligo di prestare garanzia fidejussoria per coprire eventuali insolvenze, inadempienze o danni, ammontante a due annualità di canone
 - e) Obbligo di ospitare impianti tecnologici o di pubblica illuminazione comunali, ove richiesto dal Comune e ove compatibili con l'infrastruttura;
4. La misura del canone relativo alle concessioni per le installazioni permanenti e/o temporanee oggetto del presente articolo, è stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) Per le occupazioni del precedente comma 2/a: tariffa standard (senza riduzione in caso di zona 2) con la maggiorazione da un minimo del 500% ad un massimo del 1000%;
 - b) Per le occupazioni del precedente comma 2/b: tariffa calcolata secondo la precedente lettera a) aumentata da un minimo del 25% ad un massimo del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in co-sitting o co-sharing.
 - c) Riduzione del 40% per le prime due annualità del canone, in caso di installazione di nuovi impianti e/o di migrazione da siti privati
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti, i piani e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela della salute e del patrimonio storico architettonico.
6. Le concessioni e/o locazioni di aree per l'installazione di impianti di cui al comma 1 in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla loro scadenza con riferimento alle condizioni ed ai canoni previsti in ambito

pattizio, salvo richiesta da parte degli operatori titolari di attivare la nuova disciplina ed i nuovi canoni di cui al presente regolamento, avendo onorato i pagamenti dei canoni pattizi precedenti.

7. *A decorrere dal 1.1.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al d.lgs. 2 agosto 2003, n. 259 che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge 160/2019.*

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di pubblico interesse, assistenza, previdenza, sanità, educazione, culto, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, non comportanti attività di vendita o somministrazione di durata non superiore alle 24 ore;
- j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- k) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore non intralcianti il traffico;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non comportanti comunque intralcio o pericolo per le persone;
- n) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

- o) le occupazioni con passi carrabili;
- p) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi nonché le occupazioni realizzate con condutture sotterranee per uso privato come pure le occupazioni con pozzetti di ispezione, griglie di aerazione, vasche biologiche e simili ad uso privato;
- q) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- r) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- s) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- t) le occupazioni con serbatoi e cisterne sotterranee private e per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti;
- u) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- v) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- w) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- x) le occupazioni, comportanti o meno vendita o somministrazione, relative ad iniziative ritenute di particolare interesse pubblico sotto il profilo socio – culturale e di promozione del territorio ed in quanto tali, oggetto di specifica convenzione con il Comune;
- y) *le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogano energia di provenienza certificata;*

Articolo 72 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento modificato entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la scadenza in esse prevista.
3. Per il solo anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi al 31.05.2021.
4. *Per il solo anno 2022 deve essere eseguito entro il 31 maggio 2022 – in deroga a quanto previsto dall'art.53 dall'art.68 del presente regolamento - il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*